

REGOLAMENTO PER LE ACQUE COMUNALI ED IN SPECIAL
MODO "PER IL CANALE DELLA MARCHISA"

=====

1. Tutte le acque scorrenti nel territorio di questo Comune che sono registrate e ripartite con orari formati dal Municipio sono di dominio assoluto del Comune medesimo salvo l'uso spettante ai Comunisti per irrigazione e per forza motrice e per gli usi domestici come per il passato e conformemente alle disposizioni che seguono.
2. Tutte le acque saranno divise per l'irrigazione con speciali orari che saranno stabiliti dal Consiglio Comunale, tenuto conto del territorio attualmente irriguo o suscettibile per posizione di essere irrigato e tenuto conto del sistema di rotazione ordinaria per determinare la superficie che deve goderne.
3. L'orario per l'irrigazione ordinaria comincia il 1° lunedì di Giugno e termina il 30 Settembre d'ogni anno salvo ricorso alla Commissione consiliare per la gestione dei Canali Irrigui comunali del Marchisa e dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno per i Canali 30 Litri.
4. Per ogni ettaro è fissato il canone ordinario, comprensivo delle spese di spurgo e cura come stabilito da apposita delibera della Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui al punto 32.
5. Per gli opifici industriali è fissato il canone ordinario come stabilito da apposita delibera della Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui al punto 32.

6. Nessun utente potrà vendere ad altri l'acqua che gode.
7. Chi in dipendenza del tipo di coltura dei suoi terreni avesse abbondanza d'acqua, solo temporaneamente potrà affittarla ad altri.
8. Chi attualmente avesse esuberanza continua d'acqua è obbligato a darne avviso alla Commissione di cui al punto 32 indicando la superficie che ha bisogno di irrigare e le ore d'acqua che deve cedere.
9. Chiunque avesse insufficienza d'acqua o ne fosse privo può presentare alla Commissione di cui al punto 32 la relativa domanda documentata con rilievi e argomentazioni tecniche e legali.
10. Sono riconosciute le derivazioni d'acqua attualmente esistenti per usi domestici, sempre che siano eccedenti al bisogno, le quali dovranno essere ridotte al necessario come sarà prescritto dalla Commissione di cui al punto 32 a spese dell'utente.
Per le nuove derivazioni d'acqua ad usi domestici si dovrà ottenere concessione dalla Commissione di cui al punto 32, la quale potrà apporvi quelle condizioni che stimerà atte a prevenire gli abusi e saranno a carico del concessionario, oltre le spese delle opere necessarie, anche quelle degli studi e ricognizioni tecniche prescritte dalla Commissione di cui al punto 32.
11. In ogni caso tanto le derivazioni esistenti quanto le nuove per uso domestico saranno soggette ad un canone minimo, tale da confermare il riconoscimento del dominio del Comune.
12. In caso di modificazione dell'utilizzo dell'acqua concessa per usi domestici ad uso industriale o irrigatorio, ovvero di trasferimento a vantaggio di altri utenti senza consenso della Commissione o di abusiva modificazione

della presa, la concessione s'intenderà revocata e l'utente oltre che incorrere nelle sanzioni stabilite per i contravventori di cui al punto 35 del presente Regolamento, soggiacerà al pagamento del Canone come se si trattasse di acqua irrigatoria per l'anno in corso e per due anni antecedenti

13. a) Come forza motrice l'acqua servirà solo agli opifici esistenti o da costruirsi lungo il canale ma i proprietari dovranno indicare i Kw o la forza dei cavalli-vapore, il numero delle ruote o delle turbine.
b) Per la trasmissione della forza motrice dovrà presentarsi apposita domanda, osservate le prescrizioni dei regolamenti generali di polizia.
14. Chiunque affitta ad altri tutti o parte dei suoi beni potrà cedere l'uso delle ore d'acqua che gode in proporzione del terreno affittato.
In tutti gli atti di vendita o altra forma di trasmissione di proprietà, d'uso o di usufrutto dei fondi, si intenderà trasmesso con questi i diritti d'uso dell'acqua spettante secondo i riparti in vigore e le concessioni rilasciate dall'Amministrazione.
15. Dei trasferimenti avvenuti di cui all'articolo precedente se ne dovrà dare avviso entro 30 giorni a chi sarà incaricato della tenuta dei registri.
16. Ogni disposizione fra i contraenti contraria a quanto è contenuto negli articoli precedenti è nulla.
17. L'acqua sovrabbondante per l'irrigazione dei beni siti in questo territorio potrà essere venduta dal Comune ai proprietari dei Comuni limitrofi che ne faranno domanda e che, pagando la quota fissata, si sottoporranno a tutte le norme di cui al presente Regolamento.

18. La quota del canone di cui all'articolo precedente sarà aumentata di un terzo dell'attuale.
19. Non sarà concesso alcun indennizzo a quei proprietari degli altri Comuni sia per i beni come per gli opifici cui venisse negata l'acqua mancando quella necessaria ad irrigare tutti i beni del territorio di Dronero.
20. Riguardo agli edifici ad uso abitazione come per gli opifici industriali siti fuori del territorio di Dronero, cui è stata ceduta l'acqua di questo Comune saranno applicate le norme di quelli siti in questo territorio e contenute nei precedenti articoli.
21. E' concesso di servirsi dell'acqua comunale in qualunque epoca e gratuitamente per il solo caso di spegnimento di incendi.
22. La manutenzione (curatura, taglio piante, arbusti, rovi e spurgo) dei fossi e canali a servizio dei singoli fondi sarà di competenza dei privati in corrispondenza delle rispettive proprietà con sanzioni e rivalsa a carico degli inadempienti della spesa effettuata dal Comune per l'esecuzione di quanto necessario, inoltre gli utenti stessi parteciperanno alla spesa per la manutenzione dei restanti canali come disposto dal successivo punto 23 del presente Regolamento.

Inoltre ogni opera da eseguirsi su condotte e canali di derivazione dovrà essere valutata ed autorizzata dal Comune.

Per la fornitura di materiali, manodopera, opere ecc.. da parte del Comune a utenti privati si dovrà preventivamente richiedere parere favorevole alla Commissione di cui al punto 32 la quale si esprimerà in merito.

Dovrà essere osservata una fascia di rispetto dalle sponde pari alla profondità del canale stesso per le lavorazioni agricole (aratura, ecc..).

E' fatto divieto assoluto di prelevare, per la diretta utilizzazione sui fondi coltivati, le acque scorrenti nei canali irrigui principali e in quelli a lato delle strade pubbliche.

Le predette acque dovranno essere utilizzate mediante derivazioni secondarie in modo tale da non interessare i manufatti stradali (muri, scarpate, sponde, banchine, ecc..).

I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

23. Le spese di manutenzione straordinaria del canale Marchisa e dei suoi derivatori saranno così ripartite:

ai Salti Idraulici / Opifici verrà richiesto il pagamento della quota fissa pari al 15% (quindici per cento) della spesa complessiva sostenuta annualmente dal Comune per la manutenzione del Marchisa e suoi derivatori.

La restante quota pari all'85% (ottantacinque per cento) sarà ripartita fra tutte le utenze irrigue in ragione della superficie irrigata.

La quantificazione degli importi delle quote ordinarie, straordinarie e dei canoni verranno determinati con deliberazione della Giunta Comunale, previo parere della Commissione di cui al punto 32.

24. E' assolutamente vietato sradicare qualunque albero e scavare fossi sulla sponda dei canali senza apporvi quei ripari atti ad impedire dispersione d'acqua che saranno prescritti dalla Commissione di cui al punto 32, a cui si dovrà dare anticipato avviso dei lavori da farsi e i proprietari saranno obbligati a ripristinare le sponde.

25. La spesa per impianto di nuove saracinesche occorrenti alle prese d'acqua per uso domestico saranno a carico degli utenti.
26. Per le riparazioni necessarie al Canale come per la sua cura la Commissione di cui al punto 32 avrà la facoltà di togliere l'acqua totalmente o parzialmente per il tempo che riterrà opportuno e nel periodo da non recar eccessivo danno all'agricoltura ed agli opifici. Agli opifici industriali si dovrà dare avviso cinque giorni prima salvo casi d'urgenza.
27. Agli utenti è pure concesso di ottenere quanto all'articolo precedente, quando ne facciano domanda alla Commissione di cui al punto 32 e concorrano a giudizio di questa gli estremi della necessità ed urgenza di lavori da farsi, che non possano essere diferiti fino all'epoca della cura ordinaria.
28. E' pure concesso di costruire ponti, attraversamenti sui canali per il passaggio sia di pedoni che di automezzi, purchè non impediscano il libero corso dell'acqua e salvo l'adesione dei proprietari frontisti.
29. Chiunque asporterà legname, ferramenta od altro materiale occorrente alle prese, sponde o bocchetti della bealera od ai ponti o attraversamenti degli utenti delle medesime o devasterà in qualunque modo ed in qualunque punto le dette prese, sponde, bocchetti, ponti o attraversamenti, sarà punito con le sanzioni previste dal presente Regolamento, salvo le maggiori pene stabilite dal Codice Penale quando il fatto costituisca un reato.
30. Sarà a chiunque vietato di aprire canali nuovi o costruire saracinesche senza permesso dell'Amministrazione.

31. Sarà pure vietato a chiunque aprire saracinesche prima dell'ora fissata o di tenere aperta la derivazione oltre l'ora fissata.
32. Per l'esecuzione delle suestese disposizioni è istituita la Commissione Consiliare per la gestione dei Canali Irrigui comunali del Marchisa e dei 30 Litri nominata dal Consiglio Comunale, presieduta dal Sindaco o suo delegato avente durata pari a quella del Consiglio stesso rimanendo in carica fino al suo rinnovo.
33. All'Ufficio Tecnico Comunale o eventualmente a Ditte esterne sono affidati sotto la propria responsabilità i registri delle volture e l'espletamento delle operazioni seguenti:
 - a) ricevere le domande degli interessati e darne ricevuta;
 - b) assistere la predetta Commissione redigendo un verbale contenente le decisioni della stessa;
 - c) predisporre i ruoli degli utenti tanto per i canoni ordinari come per la riscossione delle spese di manutenzione ordinarie e straordinarie;
 - d) eseguire le volture degli intestatari dei terreni irrigui;
 - e) soddisfare qualunque incombenza gli venisse affidata in relazione agli interventi da effettuarsi sul Canale della Marchisa e gli altri canali.
34. Non sono ammesse disdette dell'utenza irrigua riguardante i terreni non edificati o aventi superficie libera da costruzioni superiore a mq. 1.500 e comunque previa valutazione e parere favorevole della Commissione di cui al punto 32.
35. Le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Agenti di Polizia

Giudiziaria, sono sanzionate, a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i. In ogni caso resta salva ed impregiudicata l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Dronero lì, _____